

**Deliberazione 10 gennaio 2011 – VIS 1/11**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95 nei confronti di Green Network S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS**

Nella riunione del 10 gennaio 2011

### **Visti**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- l'Accordo in materia di garanzie di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 6 marzo 2007;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 30/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

### **Considerato che:**

- il Consiglio di Stato, con il parere n.5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;

- con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie.

## **Fatto**

1. Con nota del 28 settembre 2007 (prot. 026074), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha rappresentato lo stato di adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'anno 2006, segnalando numerosi profili di criticità relativi alle importazioni dell'anno 2005.
2. Sul punto, gli uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni al GSE con nota 31 ottobre 2007 (prot. GB/M07/5171/ELT/FPA/ag) e alla società Green Network S.p.A. con nota 18 dicembre 2007 (prot. GB/M07/6031/ELT/fl).
3. Dalle risposte di Green Network (prot. 33897 del 27 dicembre 2007) e del GSE (prot. 000253 dell'8 gennaio 2008 e prot. 3428 del 7 febbraio 2008), è emerso il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto di 378 certificati verdi, di taglia unitaria pari a 50 MWh, da parte di Green Network, verificatosi nell'anno 2006 e relativo all'energia importata nel corso del 2005, da alcuni Paesi tra i quali Francia e Svizzera.
4. Con deliberazione VIS 30/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Green Network S.p.A., un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'obbligo prescritto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
5. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la memoria difensiva di Green Network S.p.A. 26 agosto 2008 (prot. 026163) ed i documenti ad essa allegati, tra cui il ricorso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/2001/CE.
6. Con nota 15 dicembre 2008 (prot. 40311), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Green Network S.p.A..
7. In data 22 gennaio 2009, si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.
8. Con nota 6 ottobre 2010 (prot. 33554), il GSE ha comunicato all'Autorità che la società non ha prodotto la documentazione richiesta per il riconoscimento delle garanzie di origine dalla Francia.

## **Valutazione giuridica**

### *A. Il contesto normativo*

9. L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da fonti rinnovabili.

10. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
11. La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, ha introdotto la garanzia di origine quale unico mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta dagli Stati membri.
12. Ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003, ciascuno Stato membro deve dare attuazione alla normativa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
13. Come precisato dai Considerato 10 e 11 della Direttiva, è importante operare una chiara distinzione tra garanzie di origine e certificati verdi, in quanto l'acquisizione di una garanzia di origine o il corrispondente acquisto di elettricità non vale necessariamente come contributo all'adempimento degli obblighi nazionali in materia di quote.
14. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il cui articolo 20, comma 3, prevede che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell'Unione europea possano richiedere al GSE l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 79/99, per la quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, purché presentino al Gestore copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese dove è ubicato l'impianto di produzione.
15. In caso di importazione di energia elettrica da paesi terzi, il medesimo articolo prevede che l'esenzione dall'obbligo in discussione sia subordinata alla stipula di un accordo tra lo Stato italiano e lo Stato estero da cui è importata l'energia.
16. In data 6 marzo 2007, è stato concluso un accordo tra lo Stato italiano e la Confederazione svizzera per il reciproco riconoscimento delle garanzie di origine relativamente all'energia importata a partire dall'anno 2006, dal momento che solo in quell'anno la Svizzera ha adottato una normativa per garantire l'origine rinnovabile dell'energia ivi prodotta, compatibile con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE.
17. In seguito ai ricorsi alla Commissione europea presentati da Green Network e altre società ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 77/2001/CE, la Commissione europea ha reso noto nel Comunicato stampa del 19 marzo 2009, IP/09/426, di avere ritenuto ingiustificato il rifiuto dello Stato italiano di riconoscere le garanzie di origine dell'energia importata dalla Francia, Grecia e Slovenia nel 2005. Secondo la Commissione, lo Stato italiano non può rifiutare il riconoscimento delle garanzie di origine sulla base del solo fatto del mancato o incompleto recepimento della direttiva 77/2001/CE, nella propria legislazione nazionale, da parte di altri Stati membri.
18. Con nota 24 dicembre 2009 (acquisita con nota 6 ottobre 2010 prot. 33554), a seguito della suddetta Comunicazione della Commissione Europea, il GSE, ai fini dell'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi per la quota di elettricità importata

dalla Francia nel 2005, ha richiesto a Green Network copia della documentazione relativa alle garanzie di origine, corredata da specifica dichiarazione rilasciata dal gestore di rete francese RTE.

19. Con nota 6 ottobre 2010 (prot. 33554), il GSE ha comunicato all'Autorità che la società non ha finora prodotto la documentazione richiesta per il riconoscimento delle garanzie di origine dalla Francia.

*B. Le argomentazioni di Green Network S.p.A.*

20. La società Green Network S.p.A. svolge la propria difesa unicamente con riguardo alle importazioni di elettricità dalla Svizzera nell'anno 2005.
21. Green Network sostiene di avere correttamente adempiuto all'obbligo dell'articolo 11 del d.lgs. n. 79/99, poiché la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata dalla Svizzera nell'anno 2005 è stata attestata dal proprio fornitore svizzero Aar e Ticino Sa (Atel), che ha trasmesso le relative certificazioni di provenienza al GSE.
22. Secondo la società, il GSE e l'Autorità hanno illegittimamente negato il riconoscimento delle certificazioni di provenienza delle importazioni di elettricità dalla Svizzera nell'anno 2005, dal momento che, ad assetto normativo invariato, lo stesso GSE aveva riconosciuto le medesime certificazioni di provenienza per le importazioni di elettricità dal paese elvetico nell'anno 2004 e aveva concesso l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi.
23. Inoltre, il mancato riconoscimento delle certificazioni di provenienza per le importazioni dell'anno 2005 violerebbe l'Accordo di libero scambio tra la Comunità europea e la Svizzera del 1972, in quanto il GSE avrebbe dovuto effettuare una specifica istruttoria per ritenere non equiparabili le certificazioni di provenienza prodotte da Aar e Ticino Sa con le garanzie di origine della normativa comunitaria. Secondo la società, nel caso di mancato accordo tra lo Stato italiano e lo Stato extra-comunitario, l'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 387/03 non imporrebbe al GSE il rigetto automatico delle certificazioni rilasciate dallo Stato estero, senza che prima sia verificata l'equipollenza tra le garanzie di origine della direttiva 2001/77/CE e le certificazioni di provenienza dei produttori svizzeri.
24. La società deduce anche l'assenza di colpa, poiché, agendo con la massima diligenza e buona fede, si sarebbe premurata di prevedere, nel contratto concluso il 2 giugno 2005 con il proprio fornitore Aar e Ticino Sa (Atel), che il venditore svizzero fornisse le certificazioni di provenienza da fonte rinnovabile dell'energia acquistata.
25. Sarebbero, inoltre, stati violati i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, dal momento che, con il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, il Ministero dello Sviluppo economico avrebbe dato attuazione in ritardo al decreto legislativo n. 387/03, cioè quando la società aveva già concluso con il proprio fornitore svizzero il contratto per le importazioni dell'anno 2005, confidando che il quadro normativo di riferimento rimanesse invariato.
26. La società, infine, deduce la nullità del procedimento sanzionatorio per genericità e carenza di motivazione della contestazione.

*C. Valutazione delle argomentazioni di Green Network S.p.A.*

27. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di nullità del procedimento sanzionatorio per genericità della contestazione. Il fatto illecito, cioè il mancato acquisto di certificati verdi per le importazioni dell'anno 2005, è stato compiutamente contestato alla società con la deliberazione VIS 30/08, tant'è che la società ha potuto ampiamente argomentare le sue ragioni dimostrando in tal modo di aver perfettamente compreso la contestazione.
28. Nel merito, si rileva che l'Autorità non ha il potere di verificare la validità della certificazione di provenienza dell'energia importata nel 2004 e nel 2005, poiché è compito istituzionale del GSE accertare l'esistenza dei presupposti per l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
29. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, infatti, attribuisce al GSE il compito di verificare, ogni anno, l'adempimento dell'obbligo prescritto dal citato articolo 11 relativamente alle importazioni e produzioni dell'anno precedente e di comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti e l'entità delle inadempienze, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e fermo restando l'obbligo di acquisto dei certificati verdi che permane anche in caso di irrogazione della sanzione.
30. La società sostiene di avere comunque diritto all'esenzione dall'obbligo dell'articolo 11 del d.lgs. n. 79/99, dal momento che si è procurata le certificazioni, rilasciate dal proprio fornitore svizzero, sulla provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità importata nell'anno 2005. Tale tesi, tuttavia, non trova riscontro nel quadro normativo vigente.
31. Per coloro che importano da Stati extracomunitari, l'articolo 20, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo n. 387/03 chiaramente subordina l'esenzione dall'obbligo in questione alla previa stipula di un accordo tra lo Stato italiano e lo Stato estero in materia di garanzie di origine. Tale norma, di diretta applicazione, preclude il riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi a chi importa elettricità da Stati extracomunitari con i quali lo Stato italiano non abbia concluso il predetto accordo.
32. Al tempo in cui Green Network S.p.A., in data 2 giugno 2005, concludeva il contratto di importazione con il proprio fornitore svizzero, tale norma era già in vigore e non si era ancora verificata – né la società poteva ignorarlo – la condizione a cui la legge unicamente subordina il riconoscimento della provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità importata da Stato extracomunitario, cioè la stipula di un accordo in materia con lo Stato estero stesso.
33. In tale quadro, l'attuazione del d.lgs. n. 387/03 da parte del Ministero dello Sviluppo economico con il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, non ha alcuna rilevanza, non avendo inciso sul regime giuridico delle importazioni da Stati extracomunitari, disciplinato dal suddetto articolo 20, comma 3, del d. lgs. n. 387/03.
34. Non è rilevante nella fattispecie neppure il richiamo all'Accordo di libero scambio del 1972 tra Comunità europea e Svizzera, dal momento che la materia delle garanzie di origine è oggetto di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica, concluso in data 6 marzo 2007. Effettivamente, per volontà dei due Stati contraenti, il riconoscimento reciproco delle garanzie di

origine non è stato esteso anche alle importazioni dell'anno 2005, in ragione del fatto che solo dall'anno 2006 la Svizzera si è dotata con l'Ordinanza 24 novembre 2006 del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, di disposizioni che garantissero l'origine da fonte rinnovabile dell'elettricità, compatibili con la direttiva 77/2001/CE.

35. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, dal tenore letterale dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 387/03 non si può desumere, neppure implicitamente, la volontà del legislatore di surrogare l'ipotesi del mancato accordo tra i due Stati con un'attività istruttoria del solo GSE, volta ad accertare l'equipollenza, con le garanzie di origine comunitarie, dei certificati di provenienza rilasciati nel paese estero di importazione, dal momento che espressamente subordina l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi alla conclusione di un'intesa bilaterale internazionale.
36. Non vale ad escludere la colpa della società invocare l'errore sulla normativa applicabile, che avrebbe indotto la società a credere di essere esentata per l'anno 2005 dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi.
37. L'errore sull'interpretazione delle norme, infatti, per configurarsi come esimente, deve essere determinato da ignoranza inevitabile del precetto e fondarsi su un elemento positivo, estraneo all'agente ed idoneo a determinare la convinzione della liceità del comportamento. Per valutare l'inevitabilità dell'errore, occorre considerare la situazione soggettiva di chi è professionalmente inserito in un determinato campo di attività e sul quale incombe un obbligo specifico di conoscenza e informazione sulle norme che disciplinano la materia.
38. L'articolo 20, comma 3, del d.lgs n. 387/03 subordina chiaramente l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi per chi importa elettricità da Stati extra-comunitari alla condizione della stipula di un accordo bilaterale con lo Stato italiano. Di tale norma non equivoca, né di dubbia interpretazione, la società Green Network S.p.A. doveva essere a conoscenza quando, nell'esercizio della propria attività professionale, concludeva il contratto con il proprio fornitore svizzero nell'anno 2005.
39. La chiarezza del dato normativo non può avere indotto in errore la società che, in ragione della propria professione, è tenuta alla diligenza specifica dell'art. 1176 del codice civile, e non può aver ignorato che nel 2005, quando cioè ha importato elettricità dalla Svizzera, non era stato ancora concluso alcun accordo tra l'Italia e la Confederazione elvetica.
40. Peraltro, non può costituire causa di esclusione della responsabilità la circostanza che Green Network S.p.A. abbia fatto affidamento sulla diligenza del proprio fornitore svizzero, in considerazione del generale principio per cui il destinatario di un obbligo risponde della sua violazione anche quando dipenda dal fatto dei terzi di cui si avvale per l'adempimento.
41. Inoltre, non vale ad escludere la colpa della società neppure il comportamento tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal GSE che, in contrasto con l'articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 387/03 che richiede il previo accordo dello Stato italiano con lo Stato extracomunitario per riconoscere l'esenzione, hanno concesso l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi relativamente alle importazioni di elettricità dalla Svizzera nell'anno 2004. In altri termini non può costituire un'esimente un atteggiamento di episodica tolleranza, peraltro

proveniente da un'amministrazione diversa da quella titolare del potere sanzionatorio.

42. Il comportamento tenuto dalle suddette autorità per il solo anno 2004, non potendo definirsi neppure come prassi, non poteva indurre la società a confidare legittimamente nell'esenzione anche per l'anno 2005, allorché le disposizioni legislative di riferimento, che la società non può ignorare, avrebbero dovuto condurla, invece, a dubitare della liceità della propria condotta e all'espletamento di qualunque utile accertamento per la corretta conoscenza della normativa vigente.
43. Peraltro, per quanto riguarda il riconoscimento delle garanzie di origine per l'elettricità importata nel 2005 dalla Francia, la società è stata negligente perché non ha fornito alcun riscontro all'invito del GSE del 24 dicembre 2009 (prot. GSE/P20090076999) a presentare la necessaria documentazione, impedendo di fatto che le fosse riconosciuta l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi per la relativa quota di elettricità importata.

### **Quantificazione della sanzione**

44. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
45. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
46. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Green Network ha violato l'articolo 11 del d.lgs. n. 79/99, non avendo proceduto all'acquisto di 378 certificati verdi relativi all'obbligo dell'anno 2006 per l'energia importata nell'anno 2005. La normativa violata è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
47. Un indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore di mercato dei certificati verdi – di taglia unitaria pari a 50 MWh – al tempo dell'insorgenza dell'obbligo inadempito, che per l'anno 2006 è pari a 125,28 €/MWh. In base a tale quotazione, il valore complessivo dei **378** certificati verdi non acquistati da Green Network è pari a 2.367.792 euro.
48. L'efficacia deterrente della sanzione sarebbe vanificata ove si irrogasse una sanzione pari o inferiore al valore dei certificati verdi non acquistati.
49. Peraltro, il grado di colpevolezza dell'agente nel mancato acquisto dei certificati verdi risulta attenuato dal comportamento tenuto dalle autorità governative circa le certificazioni di provenienza dell'energia elettrica importata per il solo anno 2004.
50. Sotto il profilo *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano elementi rilevanti.

51. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di precedenti violazioni della stessa indole.
52. In merito alle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante 50.505.235 euro

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte della società Green Network S.p.A., dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nei termini descritti in motivazione.
2. è irrogata nei confronti di Green Network S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03, pari a €2.466.450 (due milioni e quattrocentosessantaseimilaquattrocentocinquanta).
3. si ordina a Green Network S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a Green Network S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Green Network S.p.A., via G. Paisiello 55, 00198 Roma, all'avvocato Stefano Bona, via S. Pellico, 24, 00195 Roma, e al GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 gennaio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis